

## Nuove traiettorie del diritto del lavoro nella crisi europea. Il caso italiano\*

Bruno Caruso

|  |     |
|--|-----|
| 1. La crisi "epocale", il diritto del lavoro e i diritti costituzionali. La specificità italiana   | 153 |
| 2. Nuove "traiettorie" della narrazione laburista. Prima traiettoria: a) l'allargamento della sua "giurisdizione": per una riconsiderazione dell'art. 35 della Costituzione italiana | 155 |
| 3. Segue ... seconda traiettoria: b) dietro la condizionalità. Per una rivisitazione del rapporto tra principio di responsabilità e diritto del lavoro                               | 159 |
| 4. Segue... terza traiettoria: c) nuove strategie di tutela dinamica nella crisi. Bilanciamento e proporzionalità  | 161 |
| 5. Il bilanciamento alla prova: le riforme del mercato del lavoro in Italia. Legge e contrattazione collettiva   | 164 |
| 6. Conclusioni   | 168 |
| Bibliografia   | 169 |

---

\* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 111/2014

## 1. La crisi “epocale”, il diritto del lavoro e i diritti costituzionali. La specificità italiana

Tiziano Treu [Treu 2013] ha ricordato, di recente, alla comunità dei giuslavoristi italiani, quel che Hugo Sinzheimer scriveva, a ragione, con riguardo al particolare impatto, rispetto alle altre branche del sistema giuridico, che la crisi economica produce su una disciplina/sismografo come il diritto del lavoro e sul suo paradigma. La grande recessione in atto, per altro, è solo l'abbagliante cartina di tornasole di difficoltà e limiti endogeni alla narrazione giuslavorista del novecento, ormai autorevolmente segnalata nel dibattito internazionale [Arthurs 2006; Davidov, Langille 2006; Langille 2006; Hyde 2006; Stone 2006; Stone,

Arthurs 2013].

Vero è, infatti, che il diritto del lavoro, tradizionalmente protettivo, solidarista, eguagliatore, immaginato – nella *vision* riformista e non funzionale alla lotta di classe [Giugni 1989; 2007] – quale strumento più adeguato per mediare i conflitti pluralistici [Coutu, Le Friant, Murray 2013], subisce una sorta di crisi di impotenza, secondo alcuni persino una eterogenesi dei fini; ciò a prescindere da una connessione immediata con la crisi.

Un po' ovunque, e non solo nei paesi attanagliati dalla crisi depressiva, il paradigma lavoristico del novecento appare ormai inadeguato e insufficiente per affrontare la complessità dei problemi posti dalla globalizzazione, dalla trasformazione tecnologica e dell'organizzazione di impresa<sup>578</sup>: disoccupazione crescente<sup>579</sup> e concentrata su segmenti sociali deboli, giovani e donne innanzitutto<sup>580</sup>; nuove diseguaglianze e nuovi conflitti orizzontali<sup>581</sup>. Il diritto del lavoro del novecento, per come è stato immaginato, e per la regolazione che presuppone, non solo in Italia, non è in grado ormai di affrontare nuove dicotomie [Hyde 2006; Davidov 2006], senza una riconsiderazione, prima ancora che dei suoi strumenti, della sua funzione e dalla sua “giurisdizione”.

Nella vulgata liberista<sup>582</sup> il diritto del lavoro tradizionale viene considerato, addirittura, ostacolo allo sviluppo economico e ai processi di inclusione sociale, generando, di suo, nuove diseguaglianze (intergenerazionali, tra *insider* e *outsider*, protetti e non protetti) [Ichino 1996].

Costituiscono corollari fattuali di tale percezione teorica di inadeguatezza del paradigma giuslavorista novecentesco, da un lato, la crisi della forma sindacato e dei suoi strumenti: la concertazione sociale [Zan 2104], la stessa attività di negoziazione collettiva tradizionale [Le Friant 2013] e la sua proiezione più simbolica: il contratto nazionale di settore); dall'altro, l'insostenibilità finanziaria, senza adeguate riforme, del tradizionale welfare state, soprattutto nel modello mediterraneo [Palier 2013; Ferrera 2013, Saraceno 2013].

<sup>578</sup> Con processi di inusuale scomposizione sia del ciclo produttivo sia del datore di lavoro [Prassl 2013, Fudge 2006].

<sup>579</sup> Per l'Italia si rinvia all'incisivo volume di Passerino e Moretti [2014] e ai dati ivi riportati. In generale sulle dislocazioni del lavoro e le sue cause, a partire dal contesto degli Usa, il discusso libro di E. Moretti 2013.

<sup>580</sup> Si rinvia al dossier *Generation Jobless*, The Economist, Aprile 2013. Per rilevazioni dei trend occupazionali sul piano globale, ILO [2014].

<sup>581</sup> Nuovi conflitti orizzontali, in Italia, per esempio, sono quelli tra lavoratori pubblici e privati, produttori o aspiranti tali e percettori di grandi, piccole e piccolissime rendite, professionisti affermati e giovani professionisti, imprenditori grandi che dettano prezzi e regole e imprenditori economicamente dipendenti che li subiscono [Fubini 2014, 10].

<sup>582</sup> Si rinvia alle considerazioni di Deakin [2013; 2014].

La crisi epocale che attanaglia l'occidente<sup>583</sup>, ancora perdurante, ha, peraltro, una specificità europea riguardante la sua prospettiva ordinamentale: vale a dire la messa in discussione – anche in ragione delle scelte delle autorità europee e di pretesi conflitti di interessi nazionali (Germania v. paesi "a finanza allegra") – del modello costituzionale, economico e sociale dell'UE<sup>584</sup>. Essa si condensa in una crisi finanziaria, di bilancio e di economia reale, unica nel dopoguerra, quanto a durata e dimensioni, e che ha colpito notoriamente, in maniera più distruttiva di ricchezza nazionale, alcuni paesi dell'area dell'euro (i c.d. PIIGS); la crisi presenta infine, una specificità nazionale, tutta italiana.

Queste diverse dimensioni geopolitiche della crisi, che andrebbero analiticamente tenute separate, spesso vengono confuse, o addirittura correlate, mediante la evidenziazione di un unico e meccanico nesso causa/effetto. Con riguardo alla situazione nazionale, sia nella vulgata economica sia nella vulgata costituzionalistica [Calvano 2104], le ragioni della crisi, in termini economici, finanziari e di tenuta dei diritti costituzionali, sono canalizzate sulle scelte di austerità (ormai acciolaratamente discutibili) delle autorità monetarie sovranazionali [Armingeon, Baccaro 2012; Krugman 2009] e sulle politiche restrittive di bilancio imposte agli stati con debito sovrano fuori controllo; onde anche la riforma costituzionale interna dell'art. 81 Cost., con obbligo di pareggio di bilancio, considerata dai suoi critici come meramente imposta dall'esterno, determinerebbe un grave *vulnus*, attuale e potenziale, della "sovranità sociale nazionale", incidendo direttamente sui diritti e sulle politiche sociali di rilevanza costituzionale, aumentando il loro tasso di condizionabilità e, dunque, la dipendenza funzionale dalle scelte di bilancio [Bilancia 2012, Ruiz-Rico Ruiz 2013]<sup>585</sup>.

Che si tratti di una „doppia vulgata“ lo dimostrano, sul piano economico, recenti e documentate analisi di inoppugnabili dati, dalle quali si evince che la crisi economica italiana viene da relativamente lontano ed è determinata soprattutto da fattori endogeni ad ampio spettro, tra i quali non si sottrae la regolazione (in senso ampio) lavoristica (*infra*, § 2 ss)<sup>586</sup>. Sul piano costituzionale convincenti posizioni ci dicono che: a) la crisi economico-finanziaria e le riforme "imposte" non hanno prodotto rotture costituzionali (come è avvenuto con la legislazione antiterrorismo); b) le misure assunte hanno evitato di compromettere l'integrazione europea, come si legge tra le righe della

<sup>583</sup> La letteratura sulla crisi è ormai sterminata. Per il dibattito tra gli economisti si rinvia Stiglitz, [2010], Krugman [2009]; di segno opposto l'analisi e le ricette di Reinhart, Rogoff [2010].

<sup>584</sup> Anche in tal caso la letteratura giuridica ed economica è sterminata. Si rinvia a per tutti a Ruffert [2011]. Si veda pure Bini Smaghi [2013]; Petruzzella [2012].

<sup>585</sup> Per una ricognizione del dibattito in chiave di diritto costituzionale e diritto dell'UE si rinvia a Caruso C., Morvillo [2014], Giupponi [2014].

<sup>586</sup> Scrive Fubini [2014, 16]: «Dove la divergenza italiana emerge, in modo sempre più evidente, è nella fase dal 1995 in poi. Da allora al 2011 il tasso di crescita per abitante del paese è di appena lo 0,5% (sarebbe ancora più basso se si contassero il 2012 e il 2013). È il risultato più deludente di tutti i paesi avanzati: la media Ocse è stata dell'1,7% (...). Questi dati suggeriscono alcune constatazioni. La più ovvia è che il declino, sempre più serio e ancora in atto, della capacità italiana di sviluppare crescita economica è in corso da decenni. Esso dunque non dipende dall'euro perché è preesistente. E non dipende neppure dalla così detta austerità, cioè dal tentativo di tenere i conti in ordine per evitare il default, perché l'erosione dei tassi di crescita è una costante che attraversa ogni stagione». «C'è dunque una specificità italiana in questa lunga recessione che non ha niente a che vedere con l'euro o con i vincoli di bilancio europei, e molto a che fare invece con le istituzioni economiche del paese (...). Con alcune fra le regole più difensive dei diritti sociali, l'Italia ha una delle società più ineguali in termini di distribuzione del reddito, più minacciate in termini di generazione del reddito stesso e più asfittiche in termini di opportunità per chi nasce nella famiglia sbagliata» [Fubini 2014, 31].

sentenza *Pringle*<sup>587</sup>; c) anche grazie alle misure di aiuto agli stati, nell'ordinamento europeo prende forma un originale principio di *solidarietà responsabile interstatale* che potrebbe essere preludio di una diversa direzione dell'*European process* verso una più stretta unità economica, non limitata alle politiche di bilancio e verso un più stabile modello di *government* costituzionale e di ripensamento dello stato costituzionale [Morrone 2014, 85; in generale, von Bogdandy 2011].

In tale ampio contesto, il diritto del lavoro italiano e il tema della sua riforma – sia delle regole sostanziali, sia delle regole del mercato (*infra*, § 5) – pare oggetto di una “doppia ossessione”: l'ossessione di chi pensa che la crisi economica e di competitività del sistema nazionale sia da ricondurre alla farraginosità, all'implosione delle regole, all'eccesso di funzioni protettive, onde la semplificazione e la flessibilità come panacea; e l'opposta ossessione di chi pensa che ogni processo di cambiamento (o di allentamento) di regole ispirate a una idea di protezione attraverso le tecniche dei vincoli, dei controlli e dei limiti all'impresa, sia il viatico allo smantellamento di imperituri diritti e “*indefettibili valori*”, incondizionati e incondizionabili anche in tempo di crisi.

Anche in tal caso, un incrocio di dati contenuti in rilevazioni internazionali dimostra che esiste una possibilità terza che dovrebbe dettare l'agenda di ragionevoli riforme in un quadro di profondo rinnovamento del paradigma della disciplina, senza furie palingenetiche e distruttive della tradizione. I dati contenuti nel “*The global competitiveness Report 2013-2014*”<sup>588</sup> – che misura annualmente il livello di competitività di ogni sistema nazionale sulla base dell'analisi delle interazioni di dodici indicatori<sup>589</sup> – ci dicono che l'indicatore (*pillar*) *Labour market efficiency* (che ricopre la regolazione del lavoro) da solo, conta soltanto 1/12 rispetto al tasso più o meno alto di competitività di un paese e incide, dunque, solo relativamente sul livello complessivo di competitività sistematica di ogni paese analizzato. E, tuttavia, se si incrociano i dati nazionali di efficienza del mercato del lavoro e i tassi occupazionali, emerge una correlazione diretta tra la misura di inefficienza (o efficienza) dei sistemi nazionali di regolazione del lavoro e tassi maggiori (o minori) di disoccupazione nei diversi contesti. Onde la logica conclusione che l'indicatore efficienza del mercato del lavoro – e la necessità di riforme che lo incrementino – pur non essendo decisiva, non può essere sottostimata<sup>590</sup>.

## 2. Nuove “traiettorie” della narrazione laburista. Prima traiettoria: a) l'allargamento della sua “giurisdizione”: per una riconsiderazione dell'art. 35 della Costituzione italiana

La portata della crisi in atto mette ulteriormente sotto tensione la giurisdizione protettiva del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro del novecento, non solo in Italia, e non solo nei paesi di *civil*

<sup>587</sup> Cfr. Corte di Giustizia 27 novembre 2012, C-370/12, *Thomas Pringle v. Government of Ireland and the Attorney General*; sul caso si rinvia a Beck [2014].

<sup>588</sup> I dati del *Global competitiveness Report 2013-2014* sono consultabili su: [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GlobalCompetitivenessReport\\_2013-14.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf).

<sup>589</sup> «*While we report the results of the 12 pillars separately, it is important to keep in mind that they are not independent: they tend to reinforce each other, and a weakness in one area often has a negative impact in other*» (other pillar: *competitiveness, infrastructure, health and primary education, Macroeconomic environment, Higher education and training, Technological readiness, Innovation etc.*»).

<sup>590</sup> Questa correlazione è dimostrata confrontando i dati di paesi considerati a bassa efficienza delle istituzioni del mercato del lavoro come Italia, Spagna, Grecia Portogallo e paesi ad alta performance delle stesse: i paesi scandinavi, la Polonia, la Svizzera, la Norvegia.

*law*, presuppone la grande dicotomia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (*service contract*), con una concentrazione delle tutele legali e contrattuali sulla prima categoria e una esclusione dall'ambito della regolazione lavoristica della seconda, individuata anche concettualmente per esclusione. Non è questa la sede per rivisitare le determinanti storiche, economiche, giuridiche e sociologiche di questa grande macro-distinzione, ormai definitivamente in crisi. Né per rimarcare sul piano teorico e concettuale, la necessità di un profondo ripensamento sistematico del contratto di lavoro e, conseguentemente, dell'ambito di inclusione soggettiva della legislazione del lavoro riferibile, prospetticamente, non soltanto al lavoro subordinato ma a tutti i contratti in cui la relazione di lavoro che coinvolga la persona, al di là delle sue modalità funzionali di svolgimento e della diseguaglianza di potere negoziale, costituisca il *legal nexus*<sup>591</sup>.

Vale, invece, rimarcare che la prospettiva teorica di protezione del lavoro, al di là del lavoro subordinato classico, e la necessità di un nuovo paradigma, sono accelerate dalle crisi in atto [Daviddov 2006, Stone 2013]. Da un lato, si delineano fattori di cambiamento dei confini dell'impresa e del modo di lavorare che generano incertezza e instabilità strutturali anche nel lavoro dipendente e ne mettono in crisi la tradizionale regolazione: lavoro per progetti, per obiettivi, collegati al risultato, anche nella forma subordinata a tempo indeterminato<sup>592</sup> [Borzaga 2012]; dall'altro, si registra lo sconvolgimento dei mercati interni all'impresa con il paradosso della centralità di investimenti formativi sul capitale umano, sulla conoscenza, ma, allo stesso tempo, crescente instabilità e insicurezza, determinate dalla fine delle carriere lineari e progressive tipiche dell'era fordista [Stone 2006]. A tale realtà si giustappone, oggi, la violenza sconvolgente e socialmente trasversale degli effetti della crisi economica, ciò soprattutto in paesi a debole struttura produttiva come l'Italia. Crisi che, come la grande falciatrice, non guarda in faccia nessuno e scarica i propri effetti di impoverimento, insicurezza e instabilità, in primo luogo, sui più deboli: i precari e gli instabili tradizionali (gli *outsiders*); ma ormai in misura crescente anche sui lavoratori subordinati una volta considerati stabili e garantiti, fino ai più privilegiati: dirigenti e manager; e coinvolge la stessa galassia multiforme del lavoro indipendente e autonomo (professionisti, agenti, rappresentanti, artigiani, piccoli e medi commercianti, piccoli e persino medi imprenditori) in posizione, o meno, di dipendenza economica, in regime cioè di monocommittenza<sup>593</sup>.

Ne deriva la necessità di pensare a un riposizionamento del focus della legislazione del lavoro al di là di ideologiche contrapposizioni tra Statuto dei lavoratori e Statuto dei lavori, inteso quest'ultimo, da molti, come grimaldello di uno scardinamento delle tutele tradizionali del lavoro subordinato.

<sup>591</sup> La sistemazione più ambiziosa e concettualmente più intrigante, anche per le solide basi storiche, concettuali e comparate, è quella operata nell'opera di Freedland e Kountouris [2011; 2008].

<sup>592</sup> In Italia per esempio la nuova organizzazione mette in crisi la regolazione rigida in materia di mobilità interna e di *ius variandi* contenuta nell'art. 2103 c.c., modificato dall'art. 13 della l. n.300/70. In Germania, esemplificativi della riorganizzazione del lavoro per progetti, i.c.d. accordi di scopo *Zielvereinbarungen*: accordi tra datori di lavoro e lavoratori per il raggiungimento di certi obiettivi entro un certo periodo di tempo [Borzaga 2012, 260 ss.].

<sup>593</sup> Passarini, Marino [2014, 87] si esprimono in termini di "mattanza" con riguardo alla categoria di manager-imprenditori e riferiscono di cifre drammatiche.

Non è un caso che l'esigenza di una più nitida messa a fuoco concettuale delle categorie di lavoro non subordinato (employee-like person, economically dependent worker<sup>594</sup>) si accompagna a una riconsiderazione, finalmente in positivo<sup>595</sup>, di uno statuto legislativo – ma anche contrattuale collettivo – di protezione del lavoro autonomo, non soltanto economicamente dipendente. Statuto focalizzato sulla specificità e vocazione autoimprenditoriale di tale ampia galassia di lavoratori<sup>596</sup>, che eviti ogni appiattimento regolativo sul lavoro subordinato classico: tutele nel contratto, nel rapporto sinallagmatico, nel mercato, tutela previdenziale, tutela antidiscriminatoria, della salute e della sicurezza, della maternità, formazione continua; ma pure incentivi fiscali, servizi pubblici all'impresa, tutela antidiscriminatoria negli appalti, semplificazione amministrativa. Tutto secondo linee in Italia ampiamente tracciate e che si condividono [Treu 2010; Perulli 2010; 2011; Magnani 2010; Razzolini 2012, 145 ss.; Pallini 2013; in generale, Davidov 2006; Supiot 2001; Freedland, Kountouris 2011].

Si tratta di un policentrismo di fattispecie, ma anche di esigenze regolative, che impone un approccio regolativo a maglie larghe (legge quadro e di principi) – più teleologico ('purposive') che rigorosamente qualificatorio – della grande famiglia del lavoro indipendente; con l'unica macro-distinzione concettuale tra lavoro autonomo di tipo autoimprenditoriale, con prestazione prevalentemente personale [Razzolini 2012; ma contra Freedland, Kountouris 2011] e lavoro economicamente dipendente [Pallini 2013]. Una regolazione che tenga conto, soprattutto nella disciplina del lavoro autonomo/autoimprenditoriale, delle complesse integrazioni funzionali e regolative di tale disciplina con il diritto dei contratti e il diritto commerciale, con la regolazione fiscale, commerciale e amministrativa. Ma con una prospettiva, anche in questo caso, che evidensi esigenze di protezione del contraente economicamente debole per come indicato dall'approccio di "costituzionalizzazione del diritto privato" che implica, anche nei rapporti contrattuali non riconducibili al contratto di lavoro subordinato, ma in cui è evidente il personal nexus, la rivalutazione di macrocategorie come i diritti fondamentali<sup>597</sup>, l'abuso di potere, la tutela antidiscriminatoria, in grado di condizionare appunto una rilettura costituzionalizzata di istituti del diritto dei contratti [Collins 2007; Caruso 2013; Nogler 2013].

Tale prospettiva può essere concettualmente e filosoficamente vitalizzata e supportata da una idea di giustizia basata sulla realtà concreta e centrata sulle persone [Sen 2009; 2013; Deakin, Supiot 2009].

Se tale premessa regge, pare lecito affermare, sul piano costituzionale, che la crisi in atto mette al centro della riflessione giuslavorista la necessità di una riconsiderazione non più vetero classista della Costituzione italiana, polarizzata sulla protezione del lavoro dipendente. Ciò consente di sfatare alcuni tabù della vulgata lavoristica post costituzionale: l'impresa non è solo il luogo del

<sup>594</sup> Freedland, Kountouris [2011, 276 ss.].

<sup>595</sup> «For much of the twentieth-century period of development of labour law in European legal systems the domain of other personal work contracts existed as the largely unregulated epiphenomenon of the domain of the contract of employment» [Freedland, Kountouris 2011, 288].

<sup>596</sup> Si tratta di una ampia galassia riconducibile, secondo Freedland e Kountouris [2011] alla categoria di "other personal work contracts as a family of contracts", individuabile sia con riguardo ai settori occupazionali (professioni liberali, agenti e rappresentanti, lavoratori dello sport e dello spettacolo; sia con riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione: *freelancers*, consulenti, telelavoratori, soci di cooperative, associati in partecipazione, ecc.).

<sup>597</sup> Per una rilettura in chiave di diritti umani dei diritti sociali al di là delle differenze canoniche tra diritti civili, diritti politici, diritti sociali nuovi (individuabilità), Fredman 2009.

conflitto redistributivo di ricchezza materiale, secondo una idea di giustizia distributiva debitrice di una visione filosofica di matrice utilitarista. È, invece, il luogo ove si svolge la fondamentale esperienza creativa della persona: il suo personale progetto di lavoro, ma anche di formazione; è anche luogo di produzione di ricchezza secondo regole di ingaggio ispirate a criteri, di efficacia, efficienza, merito, produttività e competitività; è luogo di lavoro "concettualmente", anche se sempre più spesso non materialmente, aggregato; il che implica una visione personalistica, e non istituzionale o vetero corporativa, della collaborazione. L'impresa, nella visione umanistica, comunitaria e partecipata, fortemente radicata nel territorio ma con antenne globali, che fu di Adriano Olivetti, assume, anche in ragione dell'arricchimento tecnologico e del cambiamento del modo di lavorare, la configurazione di luogo privilegiato di valorizzazione del capitale umano e delle persone; persone che, con la propria abilità e creatività (tecnica, manuale, intellettuale), contribuiscono al suo sviluppo e al benessere generale (art. 41 Cost., secondo comma) [Sennet 2008].

In tal senso, occorre riconoscere che il diritto del lavoro, in aggiunta alla *mission* storica di ridurre l'ineguaglianza, combattere le discriminazioni e rafforzare la solidarietà e la coesione sociale, assume anche il compito di rafforzare il capitale sociale e il capitale umano (fatto anche di singole capacità e talenti) di cui l'Europa ha bisogno [Deakin 2013].

In tale contesto, occorre rileggere una disposizione come l'art. 35 della Costituzione italiana («La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni») tradizionalmente polarizzata sulle istanze di emancipazione del lavoro dipendente (art. 3, comma 2), piuttosto che sulla norma identitaria della Repubblica costituita dall'art. 1 (la Repubblica fondata sul lavoro); disposizione rilettata, alla fine degli anni settanta, in modo eccessivamente prudente [Treu 1979] in ragione del rischio, ormai non più realistico, nell'attuale contesto storico, di un recupero, mediante il collegamento con l'art. 2060 del codice civile, di ideologie vetero corporative e di una concezione istituzionale dell'impresa.

La lettura costituzionalmente attualizzata dell'articolo 35. primo comma<sup>598</sup>, si vivifica con il riferimento implicito al concetto giuridico di dignità della persona, al quale fanno riferimento esplicito fondamentali disposizioni nazionali ed europee: gli artt. 3, 32, 36 41 della Costituzione italiana, la disposizione di apertura della Costituzione di Bonn<sup>599</sup>; l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>600</sup>. In questa prospettiva la tutela del diritto alla dignità umana non può implicare una nozione astratta e atomizzata di individuo, ma il riferimento a una persona concreta e contestualizzata nelle dimensioni inter-relazionali sempre più diversificate - sia in senso giuridico, sociale ed economico - del mercato e dei luoghi di lavoro [Nussbaum 2002; Omaggio 2014; Piepoli 2003; Hennette-Vauchez 2011; Veneziani 2010].

In questa dimensione l'obbligo di tutela della dignità collegata al lavoro, in ragione di una interpretazione attualizzata della Costituzione, nella crisi epocale, non può più essere riferito soltanto al lavoro tradizionalmente dipendente, ma andrebbe coerentemente esteso fino al massimo del

<sup>598</sup> Così come i suoi commi successivi riferiti alla formazione che possono essere riletti vivificati dalla modernità della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea come progetto fondato sulla persona, Caruso B. 2007; per una lettura critica della Carta, Azzariti [2012].

<sup>599</sup> «La dignità della persona umana è intoccabile. Osservarla e proteggerla è obbligo di tutti i poteri dello Stato». L'art. I, comma 1, della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*).

<sup>600</sup> «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

limite consentito, comprendendo anche il lavoro di chi organizza mediante la propria, intelligenza, capacità e creatività, anche per un fine di legittimo profitto, mezzi propri e lavoro altrui.

Il diritto del lavoro non può non farsi carico, oggi, di questa prospettiva di recupero della tutela del lavoro in tutte le sue forme attraverso il filo conduttore della dignità come limite degli abusi, ma anche come diritto facilitatore della libertà e della *capacitas* individuale [Deakin 2009; Langille 2006; Del Punta 2013].

### 3. Segue ... seconda traiettoria: b) dietro la condizionalità. Per una rivisitazione del rapporto tra principio di responsabilità e diritto del lavoro

Secondo l'opinione di autorevoli costituzionalisti e giuslavoristi, uno spettro si aggira per l'Europa e rischia, di mettere a repentaglio la tenuta dei diritti sociali anche nel loro contenuto minimo (il nocciolo duro), con conseguenze sui livelli essenziali delle prestazioni sociali: il principio di condizionalità. Tale principio, nella misura in cui lievita da ambiti particolari (le politiche di attivazione nelle politiche del lavoro e nel welfare "attivo") [Corazza 2013], rischia di estendere la sua ombra fino a incidere su principi fondamentali dello stato sociale di diritto e sui relativi diritti sociali fondamentali mettendo in discussione, in Europa, tenuta e funzioni delle costituzioni sociali<sup>601</sup>.

Tale nuovo principio finirebbe per legittimare, per la prima volta, dopo il trentennio glorioso, le ragioni di ordine pubblico economico come "principio di eccezione" ed emergenza costituzionale (*salus rei publicae suprema lex esto*). I casi nazionali relativi all'effetto delle misure di austerità sui diritti sociali [Fabbrini 2013, Gambino 2013, Lo Faro 2014a, Romagnoli 2013] – ma anche con riguardo al principio di sovranità degli stati – dimostrerebbero che il principio di condizionalità degli aiuti agli stati, con riflessi sui sistemi nazionali di protezione del lavoro, finirebbe per incidere su un'ampia gamma di diritti sociali, posto che la condizionalità dagli aiuti si trasferirebbe sui diritti. Gli effetti riguarderebbero i diritti pensionistici, intesi come diritti proprietari acquisiti, e i riflessi sul principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge [Carnevale, Pistorio 2014]; i blocchi e le riduzioni della retribuzione e dello stesso diritto di contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici oltre la durata "costituzionalmente ragionevole" [Ricci 2014]; la stessa autonomia delle politiche di spesa per il welfare degli enti autonomi negli stati a struttura federale o regionale<sup>602</sup>; le misure di de-regolazione della disciplina dei licenziamenti<sup>603</sup>.

Dietro la condizionalità, secondo questa allarmata lettura, si intravede la materializzazione del principio del "due deference" che nell'ordinamento inglese, per esempio, ha legittimato la cultura astensionista dei giudici nei confronti di scelte pubbliche lesive di diritti fondamentali, oltre a orientamenti di ingiustificata non interferenza, mediante lo scrutinio di proporzionalità, nei confronti dell'esercizio illimitato di poteri imprenditoriali [Davies 2009, 284 ss].

Che il principio di condizionalità abbia radicalmente modificato, in ragione della crisi, i connotati

<sup>601</sup> Si vedano i casi nazionali nei vari „paths“ di reazione costituzionale alla crisi e al principio di condizionalità (*adjustment, submission, breakdown, stamina*) nel volume a cura di Contiades [2013].

<sup>602</sup> Per l'Italia, Messineo [2012, 201 ss.]

<sup>603</sup> La letteratura costituzionalista e giuslavorista sui casi nazionali è ampia: a parte il volume di Contiades [2013], si rinvia ad Abbiate [2014], Fabbrini [2013b]; Cisotta, Gallo [2013]; Barnard [2013] e a gli interventi in Kilpatrick, De Witte [2014]; Yannakourou [2014]; Lo Faro [2014b].

fondanti dello stato sociale di diritto e del costituzionalismo classico, appare, come già segnalato (*supra*, § 1), una lettura probabilmente ingiustificata ed eccessiva. Approfondite analisi degli orientamenti delle Corti supreme nazionali e sovranazionali sembrano smentire questa radicale lettura [Morrone 2014; Contiades 2013, più critiche le analisi sui casi nazionali di Kilpatrick, De Witte 2014]. Di fronte alla crisi, le costituzioni, soprattutto quelle più esperte in termini di riconoscimento dei diritti economici e sociali, anche in ragione delle operazioni di bilanciamento delle alti Corti, sembrano per lo più adattarsi o accettare transitoriamente i cambiamenti imposti dalla crisi, mentre rari sono i casi di vere e proprie rotture costituzionali giustificate dallo stato di eccezione<sup>604</sup>.

Se è vero che le Corti, allorché sono state chiamate a valutare la legittimità delle misure nazionali di austerità assunte in ossequio ai vincoli di trattati internazionali ed europei, hanno dato, pragmaticamente, risposte più tendenti all'astensionismo che all'attivismo<sup>605</sup>, è anche vero che le stesse misure dei legislatori non sembrano, allo stato attuale, avere assunto la radicalità che una certa lettura della condizionalità sembra attribuire loro.

È evidente, in ogni caso, che, di fronte alla crisi, più che l'affermazione dei diritti sociali in quanto tali, nelle pronunce delle Corti assuma centralità il riferimento a principi generali regolatori del mantenimento dei postulati fondativi dello stato sociale di diritto, come quelli di proporzionalità, di eguaglianza, di certezza del diritto, di ragionevolezza, intesi quali controlli alle limitazioni ai diritti.

Tali principi vengono utilizzati, secondo modalità sempre più affini nei vari contesti nazionali, come parametri di controllo delle misure anticrisi e dei loro intrisici limiti. Tali tecniche, se si vuole, soft di controllo, possono certo deludere le aspettative di chi si sarebbe aspettato, nella violenza sociale della crisi, una più diretta affermazione sostanziale dei singoli diritti e della loro assolutezza, magari con il richiamo a specifiche disposizioni costituzionali sugli stessi.

E tuttavia tale modo di operare delle Corti appare, in una visione d'insieme, una pragmatica linea di resistenza contro gli eccessi dei *decision makers* allorché essi si limitano a giustificare le misure soltanto in ragione di vincoli esterni<sup>606</sup>.

Quel che si può con certezza affermare – di fronte alla diversità di risposte delle Corti supreme nazionali e anche all'entrata in campo anche di nuovi attori (la Cedu) che arricchiscono la narrazione sui diritti sociali e la loro effettività [Fontana 2014, 42 ss.] – è che mai nella storia giuridica dell'Europa si era registrata una fusione, più ancora che una contaminazione, non solo di linguaggi delle Corti supreme, ma anche di risposte a problematiche comuni, come oggi si registra nella giurisprudenza su crisi e diritti sociali fondamentali.

Se non si è di fronte all'apologo immaginifico della globalizzazione, ove un battito d'ali di una farfalla provoca terremoti – anche giuridici – in un altro emisfero del mondo, certo è che la *cross fertilization* giurisprudenziale, come dialogo implicito e indiretto con effetti di integrazione dei sistemi giuridici nazionali e del *legal reasoning* [Caruso, Militello, 2012,] registra oggi un'accelerazione, senza precedenti, come effetto della crisi finanziaria, europea e globale.

<sup>604</sup> Sul caso dell'Ungheria, Szente [2013], sull'Islanda, Thorarensen [2013].

<sup>605</sup> Costituisce una eccezione la Corte costituzionale lettone [Contiades 2013; Balodis, Pleps 2013].

<sup>606</sup> Caso portoghese, ma anche greco; più drastico il giudizio di Lo Faro [2014b] sulla giurisprudenza della Corte cost. italiana.

Detto questo, la condizionalità dei diritti, nella dimensione strutturale e non contingente che ha assunto, una ricaduta sul paradigma giuslavorista finisce per produrla.

La condizionalità va probabilmente ricollocata su una diversa base concettuale, in un punto di incrocio tra prospettiva costituzionalistica e prospettiva giuslavorista. Quel che, sul piano etico, Jonas ha definito il “dovere verso il futuro”<sup>607</sup>, sul piano costituzionale implica, probabilmente, con riguardo alla Costituzione italiana, una rivalutazione dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, riletti alla luce dell’obbligo di fedeltà alla Repubblica, intesa come norma di chiusura di un sistema costituzionale aperto non solo all’etica dei diritti ma anche a quella dei doveri [Morelli 2013, 28]; sul piano lavoristico, implica una rilettura dei principi di protezione del lavoro non come valori assoluti, astorici e incondizionabili, ma come principi relativi, bilanciabili anche con principi altri (l’integrazione economica dei mercati, la sostenibilità transitoria delle misure anticrisi, la loro finalizzazione alla tutela delle generazioni future) attraverso i corollari attuativi del principio di proporzionalità (ma anche di egualianza e certezza del diritto). L’attuazione del bilanciamento costituzionale è affidata innanzitutto ai giudici ma sempre più frequentemente anche ad agenzie internazionali, impegnate nel controllo del rispetto, da parte degli stati, delle carte internazionali ed europee dei diritti sociali [Lo Faro 2014b].

In tale prospettiva, la condizionalità dei diritti del lavoro (o il suo contrario: l’assoluta incondizionalità) non può essere oggetto di riflessione su un piano meramente assiologico e metagiuridico o, peggio, ideologico; né oggetto di valutazione a priori. La condizionalità o l’incondizionalità, di singoli diritti e di singole pretese<sup>608</sup>, va realisticamente valutata nel confronto con le concrete misure assunte dai decisori politici nei diversi contesti nazionali e sovranazionali e nei diversi sistemi e subsistemi regolativi; la traiettoria della condizionalità, assunta dai *law makers* nelle misure di crisi che impattano i diritti, va considerata non in astratto, ma con riguardo alle concrete operazioni di bilanciamento, operate dai decisori e affidate al controllo dei giudici e alla loro qualità discorsiva.

In tal senso la narrazione giuslavoristica, per potersi sviluppare e adeguare alla condizione oggettiva di crisi, deve uscire dalle secche dell’alternativa binaria condizionalità/incondizionalità per addentrarsi nel ben più complesso e articolato percorso del bilanciamento e dei suoi corollari tecnici: il principio di proporzionalità in primo luogo.

#### **4. Segue... terza traiettoria: c) nuove strategie di tutela dinamica nella crisi. Bilanciamento e proporzionalità**

Non pare possa essere revocato in dubbio che in tempi di crisi le politiche di de-regolazione con riguardo alle tutele del lavoro finiscano per avere un impatto fortemente negativo sulla coesione

<sup>607</sup> Ove diritti e doveri non si pongono in posizione di reciprocità ma, come nel caso dei doveri verso le nuove generazioni e della discendenza, in posizione di ontologica assoluzza morale [Jonas 2009, 49 ss.]. Il *Fiscal compact* (al di là della sua natura vincolante) e gli adeguamenti delle costituzioni al principio di pareggio di bilancio che ha prodotto (formalmente in Italia e in Spagna), possono essere letti anche in chiave di patto sociale a protezione delle generazioni future, e quindi come espressione di un principio intergenerazionale di solidarietà.

<sup>608</sup> Altro il discorso quando vengono messi in gioco principi costituzionali supremi: il caso dell’Ungheria con le misure di esproprio del controllo della Corte cost. e il suo assoggettamento al decisore politico.

sociale. Ma è altrettanto indubbio che a tale rischio non possa rimediarsi riproponendo vecchie ricette, rielaborate magari in chiave di patriottismo costituzionale<sup>609</sup>. In un saggio recente, Simon Deakin [2013, 561] scrive:

*«in the context of proportionality-type arguments, economic policy-related justifications for qualifying social rights should be very carefully scrutinised. The economic goals they are serving may be legitimate, but it is far from clear that they are effective means of meeting those goals. Arguments of this kind may get a hearing if, in due course, the Court of Justice agrees to hear challenges to the terms of the various structural adjustment package».*

Si tratta di visione certo prudente del principio di proporzionalità che, tuttavia, innerva nuovi percorsi di lettura nel sentiero classico dell'inderogabilità, come categoria chiave e tecnica identitaria del diritto del lavoro. Ciò nella misura in cui la regolamentazione europea, inevitabilmente, finisce per contaminare il discorso dei diritti e il discorso delle libertà economiche. A maggior ragione, il principio di proporzionalità diventa chiave di mediazione e di dinamico equilibrio di interessi costituzionalmente rilevanti nel contesto di crisi epocale.

Sembra evidente dalla giurisprudenza delle alti Corti che la crisi rilanci e consolidi il bilanciamento e il suo corollario – il principio di proporzionalità (attraverso il triplice e progressivo test di adeguatezza, necessità e proporzionalità in senso stretto<sup>610</sup>) - come cerniera di ragionevole comunicazione tra impellenza delle misure e ragionevolezza e proporzionalità del loro impatto sui diritti.

Come ampiamente discusso nel dibattito internazionale e nazionale<sup>611</sup>, bilanciamento e proporzionalità si configurano al contempo in negativo come strumenti di difesa come dei diritti contro le limitazioni imposte dal legislatore in nome dei vincoli finanziari, la proporzionalità come limite alle limitazioni: o come restringimento compatibile. In positivo, come tecnica di individuazione del contenuto necessario e indefettibile di un diritto, nel bilanciamento con altri diritti<sup>612</sup>. In tal modo contribuisce a consolidare il contenuto indefettibile dei diritti sociali non proceduralizzandoli, ma collegandone la „massima“ condizionalità - compatibile con la loro giuridica e materiale sopravvivenza (effettività) - a una concretizzazione argomentativa pubblica del loro contenuto<sup>613</sup>. In tal senso la proporzionalità si pone in stretta connessione con una visione aperta e comunicativa del diritto, nella visione di Habermas.

---

<sup>609</sup> Azzariti [2012], per un recupero compatibile con l'identità europea della identità giuridiche nazionali von Bogdandy, Schill [2011].

<sup>610</sup> Per un'applicazione al diritto del lavoro nei vari contesti nazionali ed europei, Davidov 2013; Davies 2009; Caruso 2008.

<sup>611</sup> Contiades, Fotiadou 2012; Tsakyrakis 2008; Koutnatzis 2005; Stone Sweet, Mathews 2008; Young 2008; Khosla 2010; Rivers 2006; Morrone 2008 e ivi riferimenti alla dottrina italiana.

<sup>612</sup> Per un'analisi dell'uso del bilanciamento da parte della Corte Costituzionale italiana nella crisi Morrone 2014; Tecla 2014; Groppi, Spigno, Vizoli 2013; Messineo 2012.

<sup>613</sup> «*Proportionality facilitates this “translation”, while it may also facilitate the task of judges dealing with the kind of political and budgetary considerations that underlie the implementation of social rights. Subjecting social rights in a rationale shared with civil and political rights through the use of proportionality, that is subjecting them to the narrative of proportionality which is becoming a constitutional Esperanto, 3 solidifies the content of social rights more than a unending struggle to settle for a minimum core. Proportionality thus does not result in the proceduralization of social rights, but is substance-generating concretizing their content*», Contiades, Fotiadou [2012, 670].

Il principio di proporzionalità oltre che legittimare il potere di controllo del giudice sulle decisioni dei *law makers*, contribuisce, infatti – per l'intrinseco tasso di argomentazione necessario nel suo svolgimento - a rendere il bilanciamento trasparente e controllabile dalla pubblica opinione, contribuisce così anche a sottrarre i giudici dalle accuse di attivismo giudiziario, come invece nel caso dell'affermazione dei diritti in ragione di una loro ontologica e assoluta prevalenza, a prescindere da ogni considerazione di compatibilità con il quadro economico; ciò ovviamente nella misura in cui l'operazione di bilanciamento è condotta con efficace e persuasiva tecnica argomentativa<sup>614</sup>.

È quel che avvenuto, per esempio, in Grecia, ma anche in Italia, con il ricorso al parametro della temporaneità delle misure di blocco salariale nel settore pubblico, parametro in grado di concretizzare il principio di proporzionalità; ciò in ragione del risultato positivo del test di adeguatezza per la finalizzazione delle misure di blocco alla transitoria urgenza del consolidamento finanziario del debito pubblico fortemente determinato dall'aumento della spesa stipendiale pubblica [Ricci 2014; Yannakourou 2014]<sup>615</sup> e alla stabilizzazione di un modello sostenibile con l'unità non solo economica e monetaria, ma anche politica dell'UE. Pare evidente che l'emergenza e la inusitata urgenza delle misure hanno, in alcuni casi (Grecia e Portogallo), contribuito a "rilassare" lo scrutinio di necessità (l'urgenza delle misure identificata *tout court* con la necessità); la crisi ha, così, prodotto una sorta di trasformazione della proporzionalità nel senso di una sua geometrica varianabilità; ne ha, infatti, determinato una certa differenziazione applicativa nei contesti nazionali (il *bricolage* giudiziario), giustificabile con la natura mobile del principio [Contiades 2013].

Ciò detto, risulta evidente che il ricorso al triplice test di proporzionalità come parametro di controllo delle misure di austerità nel loro impatto con i diritti sociali, presupponga comunque il riconoscimento della prescrittività, ancorché dinamica e differenziata, del contenuto normativo essenziale di tali diritti [Contiades, Fotiadou 2012]. La contestualizzazione applicativa del principio in ambito nazionale non ha, infatti, impedito scrutini più rigorosi sulla base dell'incrocio tra test di proporzionalità e applicazione del principio di certezza del diritto. È quel che avvenuto, per esempio, in Lettonia ove, sulla base di una rigorosa argomentazione fondata sul principio di proporzionalità e di certezza del diritto, la Corte costituzionale ha considerato incostituzionali misure incidenti su diritti pensionistici acquisiti<sup>616</sup>.

In definitiva, il principio di proporzionalità appare, nella fase acuta della crisi, la strategia più realistica per un controllo della correttezza del bilanciamento politico posto in essere dal *law maker*, nella misura in cui presuppone il contenuto normativo dei diritti sociali come controlimite mobile alla misure di limitazione dei diritti, contribuendo alla definizione in positivo del loro contenuto normativo essenziale. Sul piano storico diacronico il ricorso al bilanciamento, tramite il principio di proporzionalità, come meta regola costituzionale [Stone Sweet, Mathews 2008, 95], rimarca il

<sup>614</sup> Il che non sembra sia avvenuto nelle recenti operazioni di bilanciamento operate dalla Corte costituzionale italiana: in tal senso, con ampi riferimenti alle insufficienti, omissive e contradditorie motivazioni, Lo Faro 2014b.

<sup>615</sup> La discutibilità delle misure è spesso legata al loro carattere *tranchant* e d'urgenza, in parte dovuto alla resistenza originaria degli stati per obiettivi di consenso politico di corto respiro, Bini Smaghi [2013; 2014].

<sup>616</sup> La sentenza del 21 dicembre 2009 può essere letta integralmente in inglese in <http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/Judgment%20202009-43.htm>; per ampi commenti Contiades, Fotiadou [2012, 676 ss.]. Si veda pure Balodis, Pleps [2013]; per una analisi generale della positività, sul regime di welfare di quel paese, di interventi finanziari flessibili, Dahn [2012]. Rispetto al caso portoghese Countiades [2013, 36] mette in rilievo gli effetti trappola del controllo giudiziario attraverso il principio di egualanza, ove il paradosso di un egualgiamento al ribasso delle misure.

carattere di compromesso delle costituzioni del dopoguerra, contro ogni assolutizzazione dei diritti [Koutnatzis 2005] ma anche delle libertà di mercato, consentendone, in prospettiva, strategie di contaminazione e di reciproca positiva interferenza dei rispettivi valori [Deakin 2013].

A maggior ragione questo vale allorché le misure adottate – e il loro carattere di emergenza – costituiscono una cartina di tornasole di ampie (ir)responsabilità dei decisori politici nazionali, con riguardo alla tenuta dell'ordinamento europeo e al basso grado di sensibilità verso la esigenza di rispondere alla crisi con una integrazione politica e sociale, oltre che economica, più profonda [Bini Smaghi 2013, Sciarra 2013]. Nell'agenda delle nuove istituzioni emerse dal voto europeo, contro il rischio del populismo distruttivo e antieuropo, si staglia la esigenza di scrivere misure non dettate dallo stato di eccezione, ma da un ragionevole percorso di progressiva integrazione economica e politica, che consenta più equilibrate e ragionevoli strategie di bilanciamento, in grado di evitare decisioni di emergenza e di sapore draconiano, con effetti di rifiuto e di delegitimazione, e alla fine di disgregazione, delle istituzioni europee [Habermas 2012; Beck 2012; 2013].

## 5. Il bilanciamento alla prova: le riforme del mercato del lavoro in Italia. Legge e contrattazione collettiva

In questo nuovo contesto discorsivo vanno verificate alcune riforme del diritto del lavoro attuate in Italia che assumono carattere paradigmatico di quel che si è detto. Il nuovo governo in carica, e la sua *leadership* rafforzata dall'esito delle elezioni europee, di fronte al persistente e allarmante stato dell'economia e del tasso di disoccupazione e inattività, si è mosso lungo il doppio binario delle misure di stimolo *shock* [legge 78/2014]<sup>617</sup> e cambiamenti di più lunga portata finalizzate alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle istituzioni del mercato del lavoro, alla semplificazione del diritto del lavoro con possibilità di introdurre il c.d. contratto a tutele crescenti<sup>618</sup>.

Tale intervento (nella denominazione governativa, *Jobs Act*), inteso quale misura di stimolo *shock*, si concentra sulla liberalizzazione del contratto a termine con la eliminazione della causale per contratti di durata sino a 36 mesi, prorogabili fino cinque volte, con il vincolo del 20% di tali contratti sull'insieme degli occupati<sup>619</sup>, oltre che su un alleggerimento di vincoli sul contratto di apprendistato. La critica – fondata sulla narrazione tradizionale – a questa misura è, innanzitutto, di tipo sistematico e può essere ridotta all'osso in questi termini: mediante una più accentuata libera-

<sup>617</sup> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

<sup>618</sup> Nell'art. 4 del disegno di legge n. 1428 in discussione in Parlamento alcuni senatori della maggioranza, tra cui il sen. Ichino, hanno proposto un emendamento in cui il governo si impegni a varare «un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro». Sia l'emendamento sia i contenuti del disegno di legge delega illustrati nella Relazione al ddl sono rinvenibili nel sito <http://www.pietroichino.it/>. Su tale emendamento, nella maggioranza, si è aperta una discussione non priva di tensioni (*Contratto unico, confronto nella maggioranza*, Il Sole 24 ore del 28 giugno 2104).

<sup>619</sup> Sembra questa l'interpretazione preferibile rispetto a quella del 20% di contratti a termine complessivi stipulabili in un anno (*Patti a termine, limite «mobile»*, il Sole 24 ore del 25 giugno 2014). La misura normativa, in ragione della sua natura di provvedimento shock e di emergenza, presenta alcune oscurità che hanno imposto una relazione interpretativa già in sede di varo parlamentare; in ragioni di tali dubbi interpretativi si preannunciano circolari ministeriali.

lizzazione del contratto a termine, con l'eliminazione della causale e un alleggerimento delle sanzioni<sup>620</sup>, di fatto si aggira la direttiva sul contratto a termine che privilegia il contratto a tempo indeterminato come canale di accesso privilegiato all'impiego<sup>621</sup>; l'eliminazione della causale è, inoltre, un incentivo all'abuso nell'utilizzo di tale fattispecie contrattuale; la nuova legge italiana, peraltro, agevolando il contratto a termine come canale di accesso al lavoro, si pone in posizione pro-ciclica con riguardo all'assoluta prevalenza, negli ultimi anni, di tale strumento di accesso al lavoro rispetto a tutti gli altri, rafforzandone l'effetto di "cannibalizzazione" di altre forme contrattuali, soprattutto del contratto di lavoro standard. L'intervento legislativo, in assenza di sincroniche misure di sicurezza sul mercato o di incentivi al contratto a tempo indeterminato, sblancerebbe, dunque, le politiche del lavoro sul versante della flessibilità a scapito della sicurezza, aumentando la prospettiva di precarizzazione e di "causalizzazione" del lavoro in Italia, così come avvenuto già in Spagna, senza particolari effetti di *recovery* occupazionale stabile.

Questo tipo di giudizio sintetizza la tradizionale narrazione giuslavoristica, fondata sull'assolutizzazione, in questo caso, del valore della stabilità e del tradizionale *employment contract* (a tempo pieno e a tempo indeterminato), come univoca forma di attrazione delle tutele e come identificazione del diritto *al* lavoro (art. 4 Cost.) con il diritto *al* lavoro subordinato stabile.

Se si assume la diversa prospettiva del bilanciamento e della proporzionalità, il giudizio sulla riforma del contratto a termine può assumere una diversa traiettoria argomentativa.

Come articolate ricerche comparate hanno dimostrato [McKay 2012], la precarietà non è una categoria astratta, statica, giuridicamente definibile, ma va ricostruita a ridosso dello specifico modo di lavorare e al tipo di contratto non standard che accompagna il „lavoratore precario“ in carne e ossa: la precarietà è un *multifaced phenomenon* riferibile al tempo, al reddito, allo *status* (per esempio, di immigrato o di altro tipo: il lavoratore dell'economia informale, il lavoratore a progetto, con contratto occasionale, a chiamata, somministrato ecc.) [Kountouris 2012]. Tra tutti i contratti non standard – collocati in una piramide di precarietà progressiva – il contratto a tempo determinato, specie se incentivato legislativamente come contratto di "prova lunga"<sup>622</sup>, è relativamente più stabile; ciò anche per le garanzie di parità di trattamento economico e normativo con i lavoratori a tempo indeterminato comparabili imposta dalla direttiva europea. Ciò ovviamente prescinde dalla percezione soggettiva di instabilità che può essere massima anche per coloro entrano in una relazione contrattuale relativamente lunga ma scandita da contratti a termine successivi<sup>623</sup>.

<sup>620</sup> Il superamento del limite del 20% non comporta la sanzione classica, nell'ordinamento italiano, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come in precedenza, ma una sanzione amministrativa di tipo pecunario.

<sup>621</sup> Nel 2013, confermando un trend che dura da anni, in Italia, su 2.266.604 nuove assunzioni, 1.539.435 sono avvenute con contratti a tempo determinato, 364.972 con contratto a tempo indeterminato, 54.073 con contratto di apprendistato e 167.438 con contratto di collaborazione (Fonte: ministero del Lavoro, Sistema delle comunicazioni obbligatorie, Marzo 2014).

<sup>622</sup> Nell'ordinamento italiano, il contratto a termine, comunque, si presenta come contratto relativamente più stabile, per esempio, dell'assunzione in prova (ex art. 2096 c.c.), posto che il recesso dal contratto a termine *ante tempus* deve essere assisto, secondo i principi generali, da una causa giustificativa, mentre il recesso durante il periodo di prova può avvenire *ad nutum*.

<sup>623</sup> Si pensi ai lavoratori precari della pubblica istruzione italiana, il cui contratto di lavoro viene rinnovato di anno in anno, per disposizione legislativa, abusivamente - secondo alcuni giudici che hanno rimesso la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Ue. La richiesta di pronunciamento pregiudiziale sulla legittimità delle disposizioni normative riguardanti il rinnovo dei contratti a termine nel settore della pubblica istruzione è stata, di recente, oggetto del primo rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana alla

Se si guarda alla misura legislativa assunta dal governo italiano, nella logica del bilanciamento, occorre probabilmente evidenziare che l'aver privilegiato il contratto a termine lungo (36 mesi acausalì con cinque proroghe) - rispetto ad altre tipologie contrattuali invece scoraggiate (lavoro a progetto, false partite Iva) - produce un bilanciamento costituzionalmente tollerabile.

In secondo luogo, la misura, con un opportuno intervento finale<sup>624</sup>, si configura prospetticamente, se non come temporanea, sistematicamente – se non cronologicamente – sincronizzata con la riforma del contratto a tempo indeterminato (il contratto a tutele crescenti); riforma mirata a stimolare gli imprenditori a puntare sul consolidamento del contratto psicologico, sull'investimento in capitale umano e su strategie di impiego stabile attraverso la porta di ingresso del contratto a tempo indeterminato; ciò attraverso il contratto ad affidamento crescente che implica un mix di tutele e incentivi progressivi per confermare, dopo un triennio, il contratto già originariamente a tempo indeterminato, ma privo, nella fase genetica, delle tutele di stabilità del contratto standard [Caruso 2014a].

In terzo luogo, il giudizio di bilanciamento, con l'applicazione del corollario della proporzionalità, va formulato anche con la valutazione di impatto (*ex post*) della misura. Va cioè valutato se la misura permissiva sul contratto a tempo determinato (l'abolizione della causale) sia adeguata all'obiettivo di sblocco occupazionale (test di adeguatezza): se lo strumento possa, cioè, sortire l'effetto di creazione immediata di occupazione meno instabile di quella che si sarebbe creata senza la misura; ovvero, se l'impatto sul *diritto al lavoro stabile* – ammesso che il disfavore legislativo nei confronti del lavoro a termine possa essere identificato nell'ordinamento italiano ed europeo come il corrispondente negativo del diritto al lavoro stabile e a non essere licenziato senza giustificazione [Saracini 2013] – sia tollerabile perché necessario (test di necessità); e, infine, se la misura di compressione del preteso diritto ad essere assunto a termine solo per cause oggettive, con liberalizzazione del contratto a termine, sia strettamente proporzionale al beneficio occupazionale previsto (test di proporzionalità in senso stretto).

I primi dati di impatto della legge sembrano confermare il ricorso privilegiato a questo contratto<sup>625</sup>, dato statistico già presente nel mercato del lavoro italiano, sintomo, al contempo, di una scarsa fiducia delle imprese sulla stabilità e solidità della ripresa e della sfiducia nel contratto a tempo indeterminato, non ancora adeguatamente incentivato, in attesa di riforme allo stato solo annunciate (il contratto ad affidamento crescente). I dati dimostrano che il contratto a termine, nella versione lunga e liberalizzata, sembra produrre, oltre che un positivo effetto occupazionale ancorché di medio periodo, un effetto sostitutivo rispetto ad altri contratti non standard meno protetti.

---

Corte di giustizia (Corte cost. 13 luglio 2013, n. 207, ord.). Sulla "legittimità comunitaria" della legislazione interna sul contratto a tempo determinato, si v. pure le ordinanze di rinvio pregiudiziale del tribunale di Napoli e la risposta della Corte di giustizia alle questioni sollevate dal giudice napoletano (Corte di giustizia 12 dicembre 2013, Carmela Carratù contro Poste Italiane SpA).

<sup>624</sup> Nell'ultima redazione del testo di legge, su iniziativa del sen. Ichino è stata inserita all'art. 1 una disposizione di sincronizzazione del seguente tenore: «considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni».

<sup>625</sup> Secondo stime di Unioncamere e Ministero del lavoro, riferite al secondo semestre 2014, in ragione dell'intervento governativo si sarebbe verificato un aumento dei contratti a tempo determinato (+ 7,3%) e del contratto di apprendistato (+ 6%): *Il decreto Poletti funziona: contratti a termine + 7,3%*, il Sole 24 ore del 22 giugno 2014.

Se a ciò si aggiunge l'annunciata riforma del mercato del lavoro, con sincronizzazione sistematica, del contratto ad affidamento crescente e di maggiore tutela nelle transizioni nel mercato (riforma degli ammortizzatori sociali) e, quindi, l'indiretta temporaneità di una misura di drastica liberalizzazione del contratto a tempo determinato, appare evidente che la valutazione si presta ad una articolazione di giudizio sicuramente maggiore rispetto alla narrazione tradizionale, che vede meccanicamente, in ogni intervento di flessibilizzazione del contratto a termine, un tributo all'imperativo di de-regolamentazione imposto dai mercati e dalla *Troika* europea.

Medesimo ragionamento può farsi con riguardo alla contrattazione collettiva e agli incentivi normativi alla contrattazione di prossimità in deroga al contratto nazionale e all'inderogabilità normativa attuati dal governo di centrodestra come tributo corrispettivo alla missiva della Bce (art. 8 l. n. 148/2011).

Seguendo lo schema della narrazione tradizionale, ogni *vulnus* alla capacità uniformatrice e redistributiva del contratto nazionale di categoria, soprattutto con pesanti incentivi normativi al contratto aziendale in deroga persino alla legge e non solo al contratto nazionale, sarebbe un ossequio alla de-regolazione.

Sul piano generale, tale narrazione – l'aziendalizzazione delle relazioni contrattuali come neo feudalesimo [Bavaro 2012, Romagnoli 2011] – dimentica che la flessibilità regolativa, attraverso la contrattazione in deroga, anche retributiva, dove attuata, è stata una strategia di rilancio della competitività aziendale che, se negoziata a tale livello anche con contropartite partecipative, ha consentito comunque di mantenere la legittimazione del sindacato (con effetto semmai di una redistribuzione del potere intraorganizzativo tra *leadership* nazionali e locali e con rivalutazione della responsabilità decisionale del *management* locale).

Nella traiettoria del bilanciamento e della proporzionalità, è verosimile che le strategie di rilancio della contrattazione e della partecipazione aziendale non vadano considerate soltanto in chiave di de-regolazione degli *standard* nazionali, ma anche di coinvolgimento dei lavoratori su obiettivi di maggiore competitività per una redistribuzione contestualizzata degli aumenti di produttività, anche attraverso adeguati incentivi fiscali e normativi; la contrattazione aziendale può infatti ispirare nuovi modelli di welfare aziendale – anch'essi da supportare e incentivare fiscalmente – secondo l'originaria e per molti anni vincente intuizione di Adriano Olivetti e secondo esperienze valutate come estremamente positive<sup>626</sup>. Tali strategie di valorizzazione della contrattazione aziendale possono sicuramente bilanciare l'attenuazione degli effetti di uniformità e di standardizzazione del contratto nazionale - la cui funzione può ben essere surrogata da una legislazione sul salario minimo - e anche la sua funzione di redistribuzione di reddito, nella misura in cui le strategie di regolazione contestualizzata, veicolate della contrattazione di prossimità, presuppongano una nuova consapevolezza del valore della persona: del suo bagaglio di conoscenze di professionalità, di libertà e di creatività, una valorizzazione che va oltre l'*income satisfaction*. Ciò in funzione di una visione progressivamente comune degli interessi di impresa (l'impresa comunità) in cui si affiancano anche percorsi di stabilità e sicurezza, secondo linee che sembrano finalmente

---

<sup>626</sup> Si rinvia, come paradigmatico, al contratto aziendale Luxottica del 11 febbraio 2009; Tursi [2012].

emergere anche da documenti delle associazioni imprenditoriali italiane che possono essere considerati vere e proprie svolte epocali [Mascini 2014]<sup>627</sup>.

In questo contesto discorsivo, è possibile valutare l'art. 8 nella traiettoria del principio del bilanciamento e di proporzionalità. Come altrove argomentato [Caruso, Alaimo 2012, 208 ss.], il problema non è di astratto scrutinio di costituzionalità della norma: consentire la deroga con effetto *erga omnes* alla legge su alcune materie e per certi scopi, nel rispetto di alcuni presupposti procedurali, quali principio di democrazia e regola di maggioranza, non pare collidere in linea di principio con disposizioni costituzionali. Il problema che, sin dall'inizio, ha presentato l'intervento e ne ha scoraggiato l'utilizzo da parte dei sindacati, è la cattiva fattura e approssimazione tecnica. Ciò perché il bilanciamento tra effetto di deroga e contrappesi - in termini di chiarezza di finalità dei contratti di prossimità, individuazione delle materie e delle regole procedurali di democrazia per la legittimazione di tali accordi – è stato male realizzato; onde, in prospettiva riformatrice, la necessità di un cambiamento che migliori ma non neghi il bilanciamento legislativo realizzato [Caruso 2014b].

Sul piano delle applicazioni dell'art. 8 pratiche spetterà al giudice, eventualmente chiamato a valutare la legittimità di tali accordi, pur nell'attuale status deficitario del quadro regolativo, valutare la legittimità dell'accordo in funzione del bilanciamento comunque previsto, della proporzionalità del sacrificio dei diritti rispetto agli scopi e agli obiettivi individuati dagli accordi di prossimità.

## 6. Conclusioni

Nell'itinerario di questo saggio si è partiti dalla constatazione della natura strutturale e di lungo periodo della crisi in atto (la grande contrazione) con ricadute profonde sulla narrativa novecentesca del diritto del lavoro e con effetti sociali particolarmente sconvolgenti su paesi a debole struttura produttiva e ad alto debito pubblico come l'Italia. La crisi impone una riconsiderazione del costituzionalismo, soprattutto in chiave europea, per i suoi riflessi sul modello sociale ma anche sulla prospettiva dell'unità politica. La crisi può incrinare tale prospettiva ma può paradossalmente anche rafforzarla. Tale constatazione non legittima né posizioni arroccate sulla tradizione, nella versione dell'assoluzza dei diritti sociali o del patriottismo costituzionale; ma neppure atteggiamenti di acritica accettazione di strategie de-regolative condizionate e imposte da rigide politiche di austerità.

Tutto questo induce, per quel che concerne la narrazione giuslavorista, una presa d'atto dell'insufficienza del paradigma novecentesco di fronte alla portata globale della crisi. Milita a favore di ragionevoli posizioni a favore di un suo adattamento che non neghi la tradizione, in termini di regole, valori e principi. La riforma del mercato del lavoro e del diritto del lavoro non è fattore – in paesi come l'Italia che necessitano di ampie riforme strutturali – in grado di determinare, di per sé, una positiva dinamica occupazione; ma è indubbio che laddove i mercati del lavoro sono governati da regole più efficienti si sono registrati effetti occupazionali della crisi meno drammatici.

Nuove possibili traiettorie della narrazione giuslavoristica possono riguardare, in primo luogo, un ampiamento della sua tradizionale "giurisdizione", con una riconsiderazione, sia concettuale sia

<sup>627</sup> Manifesto approvato all'assemblea di Federmeccanica e intervista al Presidente Storchi, *La persona al centro dell'impresa, Il diario del lavoro*, 13 giugno 2014.

regolativa, del *personal work contract*, il contratto di lavoro ove è implicata la persona. Questa possibile traiettoria, in Italia, trova legittimazione costituzionale in una rilettura dell'articolo 35 Cost., intesa a promuovere e tutelare anche il lavoro creativo in forma professionale e imprenditoriale, attraverso interventi normativi ad ampio spettro; oltre che consentire di considerare non in contrapposizione, ma in possibile contaminazione i valori e principi classici della tradizione (uguaglianza distributiva, solidarietà) e valori che promanano dal principio di libertà (competitività, efficienza, merito); il tutto sotto la bussola sistematica del diritto alla dignità, riletto secondo i canoni metodologici della teoria delle *capacitas* e del suo pragmatismo regolativo.

Una seconda possibile traiettoria di rinnovamento è il recupero in positivo del principio di condizionalità, considerato da molti, invece, uno spettro che si aggira per l'Europa, in grado di incrinare la tenuta dei diritti sociali, anche nel loro *core content* e di stravolgere il modello sociale europeo. Un'analisi ravvicinata e comparata degli effetti del principio di condizionalità, dimostra invece che i suoi effetti non sono stati ritenuti tali dalle alte Corti e sono stati in qualche misura mitigati, attraverso il ricorso al principio del bilanciamento e alla proporzionalità. In una diversa traiettoria la condizionalità dei diritti può, anzi, costituire l'occasione per inserire nella narrazione giuslavorista, soprattutto della dottrina italiana, accanto alla grammatica dei diritti anche la grammatica dei doveri inderogabili e il principio di responsabilità.

Una terza possibile traiettoria della rinnovata narrazione giuslavoristica potrebbe essere un più pieno e maturo confronto con il metaprincipio costituzionale del bilanciamento e il suo corollario, il principio di proporzionalità; ciò sia nella valutazione dell'attività dei *decision makers* sia come strategia di controllo giudiziale delle limitazioni e riduzioni legislative ai diritti sociali fondamentali in tempo di crisi. Ciò come realistica alternativa – in tempi di crisi, ma anche in prospettiva di riadattamento teorico del paradigma giuslavoristico – ad una visione rigidamente ancorata alla tradizione del principio di inderogabilità. Nel considerare quest'ultima possibile traiettoria si sono valutati recenti, discussi e sintomatici interventi del legislatore italiano, germinati dalla crisi epocale in atto, in materia di contratto a termine e di efficacia derogatoria della contrattazione di prossimità.

## Bibliografia

- Abbate T. (2014), Le Corti e la crisi: la giurisprudenza dei "PIIGS", DPCE, 1, p. 515 ss
- Armington K. – Baccaro L. (2012), Political economy of the Sovereign Debt Crisis: the Limits of Internal Devaluation, ILJ, 3, p. 254 ss.
- Arthurs H. W. (2006), What Immortal Hand or Eye? Who will redraw the Boundaries of Labour Law? in The Regulation of Work, in Boundaries and Frontiers of Labour Law, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Azzariti G. (2012) Are we going towards a government of judges? The role of European Courts in the creation of a political Europe, EJSL, 2, p. 124.
- Balodis R. – Pleps J. (2013), Financial Crisis and Constitution, in Latvia, in Contiades X. editor, Constitutions in the Global Financial Crisis, Ashgate, Burlington.
- Barbera A. (1975), Commento all'art. 2, in Commentario alla Costituzione, Rapporti economici, tomo I, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna.

- Barnard C. (2013), The Charter, the Court – and the Crisis, Legal Studies Research Paper Series, 18, University of Cambridge.
- Bavaro V. (2012), Azienda, contratto e sindacato, Cacucci, Bari.
- Beck G. (2014), The Court of Justice, Legal Reasoning, and the *Pringle* case \_ Law as the Continuation of Politics by Other Means, ELR, 39, p. 234 ss.
- Beck U. (2013), Europa tedesca, Laterza, Bari
- Beck U. (2012) La crisi dell'Europa, il Mulino, Bologna.
- Bini Smaghi L. (2014), 33 false verità sull'Europa, il Mulino.
- Bini Smaghi L. (2013), Morire di austerità, il Mulino, Bologna.
- Bilancia P. (2012), The dynamics of the EU integration and the impact on the national constitutional law: the European Union after the Lisbon treaties, Milano, Giuffrè.
- Borzaga M. (2012), Lavorare per progetti, Cedam, Padova.
- Carnevale P. – Pistorio G. (2014), Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, Costituzionalismo.it, 1, p. 1 ss.
- Calvano R. (2013), La tutela dei diritti sociali tra meccanismo europeo di stabilità e legalità costituzionale ed Europea, Costituzionalismo.it n.3.
- Caruso S.B. (2014a), Nel cantiere del contratto di inserimento: il "contratto ad affidamento crescente", Nel meritoo.com
- Caruso S.B. (2014b), Per un intervento eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando!, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 206/2014
- Caruso S.B. (2013), "The Employment Contract Is Dead! Hurrah for the Work Contract!" A European Perspective. in Rethinking Workplace Regulation, edited by Stone and Arthurs, Russell Sage Foundation, New York.
- Caruso S.B. (2008), I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking), RSPE, 2, pp. 11-59
- Caruso S.B. (2007), Occupabilità, formazione e «capability» nei modelli giuridici di regolazione dei mercati del lavoro, GDLRI, 113, p. 1 ss.
- Caruso S.B. – Militello M. (2012) L'Europa sociale e il diritto: il contributo del metodo comparato, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT - 94/2012
- Caruso S.B. – Alaimo A. (2012), Diritto sindacale, il Mulino, Bologna.
- Caruso C. – Morvillo M. (2014), Economic governance and budgetary rules in the European context: the call for a new European constitutionalism, paper presentato al IX congresso IACL, Oslo, Giugno 2014.
- Cisotta R. - Gallo D. (2013) Il Tribunale costituzionale portoghese, i risvolti sociali delle misure di austerità ed il rispetto dei vincoli internazionali ed europei, Diritto umani e Diritto internazionale, 2. pp. 465-480.

- Collins H. (2007) "Utility and Rights in Common Law Reasoning: Rebalancing Private Law Through Constitutionalization", Law Society Economy wp n. 6.
- Contiades X. (2013), How Constitutions Reacted to the Financial Crisis, in Contiades X. editor, Constitutions in the Global Financial Crisis, Ashgate, Burlington.
- Contiades X. editor (2013), Constitutions in the Global Financial Crisis, Ashgate, Burlington.
- Contiades X. – Fotiadou A. (2012) Social rights in the age of proportionality: Global economic crisis and constitutional litigation, International Journal of Constitutional Law, I-CON, 3, pp. 660-686
- Corazza L. (2013), Il principio di condizionalità (al tempo della crisi), GDLRI, 3, p. 489 ss.
- Coutu M.- Le Friant M. – Murray G. (2013) Broken Paradigms: Labour Law in the Wake of Globalization and the Economic Crisis, CLLPJ, 3. P. 565 ss.
- Dahn S. (2012), The EU/IMF Financial Stabilisation Process in Latvia and Its Implications for Labour Law and Social Policy, ILJ, 3, p. 305 ss.
- Davidov G. (2013), The Principle of Proportionality in Labor Law and its impact on Precarious Workers, CLLPJ, 1, p. 63 ss.
- Davidov G. (2006), The Reports of My Death are Greatly Exaggerated: 'Employee' as A Viable (Though Over-used) Legal Concept, in The Regulation of Work, in Boundaries and Frontiers of Labour Law, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Davidov G. – B. Langille (2006), Introduction: Goals and Means in The Regulation of Work, in Boundaries and Frontiers of Labour Law, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Davies A.C.L. (2009) Judicial Self-Restraint in Labour Law, ILJ, 3, p. 278 ss.
- Deakin S. (2014), Labour Law and Inclusive Development, WP CBR, n. 468, University of Cambridge.
- Deakin S. (2013), Labour Standards, Social Rights and the Market: 'Inderogability' Reconsidered, GDLRI, 4, p. 549 ss.
- Deakin S. (2009), *Capacitas*: Contract Law, Capabilities and the Legal Foundation of the Market, in Deakin S.- Supiot A. (edited by), Capacitas, Hart Oxford.
- Deakin S.- Supiot A. (edited by) 2009, Capacitas, Hart Oxford.
- Del Punta R. (2013), Leggendo «The idea of Justice», di Amartya Sen, GDLRI. 2, pp 197-219.
- Fabbrini F. (2013a) The Fiscal compact, the "Golden Rule", and the Paradox of European Federalism, Boston College, International and Comparative law review, pp. 1-38
- Fabbrini (2013b) The Euro-Crisis and the Courts: Judicial Review and the Political Process in Comparative Perspective, Berkeley Journal of International Law (BJIL), Vol. 32, No. 1, 2014 Forthcoming, reperibile in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2328060](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2328060)
- Ferrera M. (2013), Neoliberalismo liberale: nuove prospettive per lo stato sociale in Europa, SM, 97, 3 ss.
- Fontana G. (2014) Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, WP CSDLE "Massimo D'Antona".INT – 104/2014

- Fredman L. (2009), *Human Rights Transformed*, OUP, Oxford.
- Freedland M. - Kountouris N. (2011), *The legal Construction of personal work relations*, OUP, Oxford.
- Freedland M. - Kountouris N. (2008), *Towards a Comparative Theory of the Contractual Construction of Personal Work Relations in Europe*, ILJ, 1, pp. 49-74.
- Fubini F. (2014), *Recessione Italia*, Laterza, Bari.
- Fudge J. (2006), *The Legal Boundaries of the Employer, Precarious Worker and Labour Protection*, in *The Regulation of Work*, in *Boundaries and Frontiers of Labour Law*, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Gambino S. (2013), *Diritti e cittadinanza (sociale) nelle costituzioni nazionali e nell'Unione, Cittadinanza europea*, 2, p. 5 ss.
- Giugni G. (2007), *La memoria di un riformista*, il Mulino, Bologna
- Giugni G. (1989), *Lavoro legge contratti*, il Mulino, Bologna.
- Giupponi T. (2014) *Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e la sua attuazione*, QC, 1, 51-77.
- Groppi T. – Spigno I. – Vizioli N. (2013), *The Constitutional Consequences of the Financial Crisis in Italy*, in Contiades X. editor (2013), *Constitutions in the Global Financial Crisis*, Ashgate, Burling-ton.
- Habermas J. (2012), *Questa Europa è in crisi*, Laterza, Bari.
- Hennette- Vauchez S. (2011), *A human dignitas? Remnants of the ancient legal concept in con-temporary dignity jurisprudence*, IJCL, 1, pp. 32 -57.
- Hyde A. (2006), *What is Labour Law?*, in *The Regulation of Work*, in *Boundaries and Frontiers of Labour Law*, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Ichino P. (1996), *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, Milano.
- ILO (2014), *World of Work Report 2014, Developing with Job*, ILO, Geneva.
- Jonas H. (2009), *Il principio di responsabilità*, ult. Ed., Einaudi Torino.
- Khosla M. (2010), *Proportionality: An assault on human rights?: A reply*, I-CON, 2, pp. 298-306
- Kilpatrick C. – De Witte B., editors (2014) *Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights" Challenges*, EUI WP, 5, Florence.
- Kountouris N. (2012), *The Legal Determinants of Precariousness in Personal Work Relations: a European Perspective*, CLL&PJ, 34, p. 21 ss.
- Koutnatzis S-I. G. (2005), *Social Rights as a Constitutional Compromise: Lessons from Comparative Experience*, *Columbia Journal of Transnational Law*, 44, p. 1 ss.
- Krugman P. (2009) *The Return of Depression and the Crisis of 2008*, trad. Italiana, *Il ritorno dell'economia della depressione e la crisi del 2008*, Garzanti, Milano.

- Langille B. (2006), Labour Law's Back Pages, in The Regulation of Work, in Boundaries and Frontiers of Labour Law, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Le Friant M. (2013), Collective Autonomy: Hope or Danger? CLLPJ, 3 p. 627 ss.
- Lo Faro A. (2014a), Europa e diritti sociali: viaggio al termine della crisi, in Corazza L. Romei R., Diritto del lavoro in trasformazione, il Mulino, Bologna.
- Lo Faro A. (2014b) Compatibilità economiche, diritti del lavoro e istanze di tutela dei diritti fondamentali: qualche spunto di riflessione dal caso italiano, GDLRI, in corso di pubblicazione.
- Magnani M. (2010), Quale „statuto“ per il lavoratore autonomo?, DLRI, 3, p. 597 ss.
- Mascini M. (2014) Relazioni industriali, Federmeccanica cambia strategia, Il Diario del lavoro, 20 giugno 2014.
- McKay et al. (2012), Study on Precarious work and social rights. Carried out for the European Commission (VT/2010/084), Workinglives Research Institute, London metropolitan university.
- Messineo D. (2012), La garanzia del "contenuto essenziale" dei diritti fondamentali, Giappichelli, Torino.
- Morelli A. (2013), I paradossi della fedeltà alla repubblica, Giuffrè, Milano.
- Moretti E. (2013), The New Geography of Jobs, Mariner Books, trad. It La nuova geografia del lavoro, Mondadori, Milano.
- Morrone A. (2014), Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, QC, 1, 79-106.
- Morrone A. (2008), Bilanciamento (giustizia costituzionale), voce, Enciclopedia del diritto, Annali, v. II, tomo II, Giuffrè, Milano.
- Nussbaum M. (2002), Giustizia sociale e dignità umana, il Mulino, Bologna.
- Nogler L. (2013), (Ri)scoprire le radici giuslavoristiche del 'nuovo' diritto civile, in EDP, 4, p. 959 ss.
- Omaggio V. (2014) Individuo, persona e costituzione, RTDP, 1, p. 77 ss.
- Palier B. (2013), Social Policy Paradigms, Welfare State Reforms and the Crisis, SM, 97, p. 37 ss.
- Pallini M. (2013), Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, Padova
- Passarini W. – Marino I. (2014), La Guerra del lavoro, Rizzoli, Milano
- Perulli A. (2011), Subordinate, Autonomous and Economically Dependent Work: A Comparative Analysis of Selected European Countries, in The Employment Relationship – A Comparative Overview, edited by G. Casale, Hart, Oxford.
- Perulli A. (2010), Per uno statuto del lavoro autonomo, DLRI, 3, p. 621 ss.
- Petruzzella G. (2012), Chi governa la finanza pubblica in Europa?, QC, 2, p. 9 ss.
- Piepoli G. (2003), Dignità e autonomia privata, PD, 1, p. 45 ss.
- Prassl J. (2013) Rethinking the Notion of the Employer, paper LLRN conference Barcelona.

- Razzolini O. (2012), Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, Giappichelli, Torino.
- Ricci G. (2014), La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente dalle dinamiche economiche e finanziarie?, in corso di pubblicazione
- Reinhart C. M. - Rogoff C. M. (2010), Growth in a Time of Debt, NBER WP series, 15639, Cambridge Ma.
- Rivers J. (2006), Proportionality and Variable Intensity of Review, CLJ, pp. 174-207.
- Romagnoli U. (2013), Diritto del lavoro e quadro economico: nessi di origine e profili evolutivi, GDLRI, 4, p. 585 ss.
- Romagnoli U. (2011), Il diritto del lavoro torna al medioevo, in Eguaglianza & Libertà on line.
- Ruffert M. (2011), The European Debt Crisis and European Union Law, CML, 48, pp. 1777-1806
- Ruiz-Rico Ruiz G. (2013), La Constitución normativa y el principio de la estabilidad presupuestaria, *Istituzioni del federalismo*, 1, 229-263.
- Saraceno C. (2013) Three concurrent crises in welfare states in an increasingly asymmetrical European Union, SM, 99, p. 339 ss.
- Saracini P. (2013) Contratto a termine e stabilità del lavoro, Editoriale scientifica, Napoli.
- Sciarra S. (2013), L'europa e il lavoro, Laterza, Bari.
- Sen A. (2013), L'ingiustizia e il mondo globale, in Sen e al., Sull'ingiustizia, Erickson, Trento.
- Sen A. (2009), The Idea of Justice, Penguin, London, trad. Italiana, L'Idea di giustizia, Mondadori, Milano.
- Sennet R. (2008) The Craftman, Yale University Press, New Haven and London, trad. It. L'uomo artigiano, Feltrinelli, Milano.
- Stiglitz J. E. (2010) Freefall, trad. Italiana, Bancarotta, Einaudi, Torino.
- Stone V. W. (2013), The Decline of the Standard Contract of Employment in the United States: A Socio-Regulatory Perspective, in Rethinking Workplace Regulation, edited by Stone and Arthurs, Russell Sage Foundation, New York.
- Stone V. W. (2006), Rethinking Labour Law: Employment Protection, in The Regulation of Work, in Boundaries and Frontiers of Labour Law, edited by G. Davidov and B. Langille, Hart, Oxford.
- Stone V. W. – Arthurs (2013) The Transformation of Employment Regimes: A Worldwide Challenge, in Rethinking Workplace Regulation, edited by Stone and Arthurs, Russell Sage Foundation, New York.
- Stone Sweet A. – Mathews J. (2008) Proportionality Balancing and Global Constitutionalism, Columbia Journal of Transnational Law, 47:83, p. 80 ss.
- Szente Z. 2013, Breaking and Making Constitutional Rules: The Constitutional Effects of Financial Crisis in Hungary, in Contiades X. editor, Constitutions in the Global Financial Crisis, Ashgate, Burlington.

- Supiot A. et al (2001), *Beyond Employment - Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, OUP, Oxford.
- Tecla D. (2014) *Welfare Rights in Italy*, in Kilpatrick C – De Witte B., editors (2014) *Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights" Challenges*, EUI WP, 5, Florence.
- Thorarensen B. (2013), *The impact of the Financial Crisis on Icelandic Constitutional Law: Legislative Reform, Judicial Review and Revision of the Constitution*, in Contiades X. editor, *Constitutions in the Global Financial Crisis*, Ashgate, Burlington.
- Treu T. (2013), *Le istituzioni del lavoro nell'Europa della crisi*, GDLRI, 4, p. 597-640.
- Treu T. (2010), *Uno statuto per un lavoro autonomo*, DLRI, 3, p. 603 ss.
- Treu T. (1979), *Commento articolo 35 1° comma*, in *Commentario alla Costituzione, Rapporti economici*, tomo I, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna.
- Tsakyrakis S. (2008), *Proportionality: An Assault on Human Rights?* Jean Monnet Working Paper 09/08.
- Tursi A. (2012) Il «welfare aziendale»: profili istituzionali, RPS, 3, p. 213 ss.
- Veneziani B. (2010), *Il lavoro tra l'*ethos* del diritto ed il *Pathos* della dignità*, GDLRI, 2, p. 257 ss.
- Von Bogdandy A. (2011), *I principi fondamentali dell'Unione europea*, Editoriale scientifica, 2011.
- Von Bogdany A. – S. Schill, *Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity Under the Lisbon Treaty*, CMLR, 48, pp. 1417-1454.
- Yannakourou M. (2014), *Austerity Measures Reducing Wage and Labour Costs before the Greek Courts: A case law analysis*, Irish Employment Law Journal, 2, p. 36 ss.
- Young K. G. (2008), *The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content*, Yale Journal Int. Law, 33, p. 113 ss.
- Zan S. (2014), *Oltre la concertazione: appunti per una riflessione*, paper presentato al seminario 'Eclissi delle Organizzazioni?' Roma 25 giugno, 2014.